

**SCHEMA DI ATTO DI CONVENZIONE
PER IL RAPPORTO DI CONCESSIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO
DEI GIOCHI PUBBLICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 24,
COMMA 13, LETTERA A), DELLA LEGGE 7 LUGLIO 2009, N. 88**

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, **AAMS**, con sede in Roma, via della Luce, 34/a bis nella persona di, responsabile

E -

La società UNIBET (ITALIA) LTD, con sede in MSIDA ROAD, GZIRA, MALTA, nella persona di GEORGE DEBANKA, in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE

CONCORDANO CHE

salva diversa esplicita indicazione, i termini in grassetto, contenuti nel presente atto, assumono il significato indicato affianco a ciascuno di essi nel nomenclatore unico delle definizioni, che forma parte integrante, sostanziale e vincolante del presente **atto di convenzione**;

PREMESSO CHE

- con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 10 marzo 2011 ID. 2011/S 48-079188 è stata indetta la procedura per l'affidamento della **concessione**;
- **AAMS** ha constatato la regolarità e la completezza della documentazione presentata dal **concessionario** ed ha accertato la regolarità e la congruità delle garanzie presentate dal **concessionario** stesso.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

CAPO I

PREMESSE, OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE

Articolo 1

Valenza delle premesse e degli altri documenti

1. Le premesse, le regole amministrative, le regole tecniche e la carta dei servizi costituiscono parte integrante, sostanziale e vincolante dell'atto di convenzione e dei relativi allegati.

Articolo 2

Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto le attività e le funzioni per l'esercizio tramite raccolta a distanza, con esclusione di raccolta presso luoghi pubblici con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica, di uno o più dei seguenti giochi pubblici:

[SI/NO]

scommesse sportive;

scommesse ippiche;

concorsi a pronostici sportivi ed ippici;

giochi di ippica nazionale;

giochi di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità di torneo;

bingo.

2. Le scommesse su eventi simulati, i giochi di sorte a quota fissa, i giochi di carte in modalità diversa dal torneo, le scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori, nonché le ulteriori formule di gioco del bingo, saranno attivati, a favore degli aventi diritto, non appena risulterà definita la relativa regolamentazione di gioco.
3. In relazione ai giochi numerici a totalizzatore nazionale ed alle lotterie ad estrazione istantanea, il concessionario può effettuare la raccolta a distanza di tali giochi, previa autorizzazione di AAMS e conclusione di un accordo negoziale con i titolari unici di concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi, con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei relativi titolari di concessione.

4. **AAMS**, con riferimento agli andamenti della raccolta di gioco, può sospendere previo preavviso di 60 giorni, a suo insindacabile giudizio e senza alcun indennizzo per il **concessionario**, in qualsiasi momento del periodo di validità ed efficacia della **concessione**, l'esercizio di uno o più giochi oggetto della **concessione**.

Articolo 3

Integrazioni della concessione

1. Il **concessionario** si impegna sin d'ora ad accettare di apportare, nel periodo di validità della **concessione**, variazioni alle attività indicate nell'**atto di convenzione** e nelle **regole tecniche**, che si rendano necessarie a seguito di eventuali modifiche normative ovvero a seguito di provvedimenti di **AAMS** adottati ai sensi dell'articolo 24, comma 12, della legge 7 luglio 2009, n. 88.
2. Per le motivazioni di cui al comma 1, le eventuali modifiche od integrazioni della **concessione** sono recepite e formalizzate in apposito atto aggiuntivo che, sottoscritto dalle **parti**, costituisce elemento integrante dell'**atto di convenzione**.

Articolo 4

Durata della concessione

1. La durata della **concessione** è di nove anni a decorrere dalla data di stipula del presente **atto convenzionale**.
2. Relativamente ai **giochi pubblici** di cui all'articolo 2, comma 2, la **concessione**, fermo restando il termine finale di cui al comma 1, ha efficacia a partire dalla data di avvio del nuovo gioco.

CAPO II

OBLIGHI GENERALI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Articolo 5

Obblighi generali del concessionario

1. Il **concessionario** è tenuto ad esercitare le attività e le funzioni affidate in concessione nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'**atto di convenzione**, e garantendo i livelli di servizio previsti dalle **regole tecniche**, per mezzo di organizzazione propria o di terzi, nel rispetto dell'articolo 93 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
2. Il **concessionario**, relativamente all'esercizio ed alla **raccolta a distanza** di uno o più dei **giochi pubblici** di cui all'articolo 2, oltre ad osservare le prescrizioni previste nell'**atto convenzionale**, nelle **regole amministrative** e nelle **regole tecniche**, è tenuto anche a:
 - a) osservare gli impegni ed adottare tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina relativa ai singoli **giochi pubblici** oggetto della **concessione**;

- b) osservare le disposizioni del vigente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, tutte le norme di legge nonché tutte le disposizioni vigenti di ogni altra autorità in materia;
 - c) porre in essere attività di informazione ai consumatori, relativamente ai regolamenti dei giochi, alle condizioni generali di offerta contenute nello schema di **contratto di conto di gioco**, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco sicuro, legale e responsabile, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione istituzionale di **AAMS**;
 - d) rispettare le disposizioni stabilite da **AAMS** in merito all'utilizzo del logo istituzionale e del logo "*gioco legale e responsabile*" e di eventuali sue evoluzioni;
 - e) comunicare preventivamente ad **AAMS** le iniziative e le campagne pubblicitarie di livello nazionale, organizzate dal **concessionario** stesso, anche al fine di consentire il necessario coordinamento con quelle previste da **AAMS**;
 - f) svolgere l'attività di **commercializzazione** esclusivamente mediante il/i canale/i prescelto/i;
 - g) osservare e/o far rispettare, nell'eventuale attività di promozione e diffusione dei giochi oggetto di convenzione, dei relativi contratti di conto di gioco e di rivendita della **carta di ricarica**, il divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza nonché il divieto di raccolta presso luoghi fisici, anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, anche con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica;
 - h) rispettare le disposizioni della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
 - i) rispettare, a pena di decadenza, le disposizioni della normativa antiriciclaggio, adempiere agli obblighi relativi e porre in essere tutte le misure da essa prescritte, anche mediante redazione di apposita relazione periodica;
 - j) adottare e diffondere la **carta dei servizi** per il gioco a distanza, nel rispetto degli standard minimi previsti dalla **carta dei servizi** emanata da **AAMS**.
3. Il **concessionario** prende atto ed accetta che l'affidamento della **concessione** è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. Il **concessionario** prende atto ed accetta che, qualora nei propri confronti o nei confronti dei suoi rappresentanti legali e dei componenti degli organi di amministrazione siano emessi, in applicazione della normativa in materia di antimafia, provvedimenti provvisori o definitivi, **AAMS** provveda all'avvio del procedimento di decadenza dalla **concessione**, ferma restando in ogni caso la facoltà di **AAMS** stessa di richiedere il risarcimento dei danni. A tal fine il **concessionario** è tenuto a rinnovare annualmente, entro il 31 gennaio, a partire dal 2012, la dichiarazione di insussistenza nei suoi confronti e nei confronti degli altri componenti dell'organo d'amministrazione delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni ed integrazioni, di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956.

4. Il **concessionario** prende atto ed accetta, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che **AAMS** potrà procedere all'avvio del procedimento di decadenza dalla **concessione**, ferma restando in ogni caso la facoltà di **AAMS** stessa di richiedere il risarcimento dei danni, ove pervengano dalle autorità competenti informazioni antimafia che indichino la non veridicità o la parzialità di quanto indicato nella documentazione di cui al comma 3, terzo periodo.

Articolo 6

Divieto di cessione della concessione e obbligo di comunicazione della variazione della composizione societaria

1. È vietata la cessione, parziale o totale, della titolarità della **concessione**, a pena di decadenza.
2. Il **concessionario** si impegna a comunicare ad **AAMS** ogni variazione della propria forma giuridica nonché della propria composizione societaria eccedente il cinque per cento rispetto a quella comunicata all'atto della stipula della **concessione**, con la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

Articolo 7

Obblighi di persistenza dei requisiti e delle condizioni per l'accesso alla concessione

1. Il **concessionario** è tenuto espressamente:
 - a) a conservare per l'intera durata della **concessione** la forma giuridica della società di capitali, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo;
 - b) alla permanenza del possesso da parte del presidente, degli amministratori e dei rappresentanti dei requisiti previsti per i medesimi soggetti all'atto della richiesta della **concessione**;
 - c) alla permanenza del **sistema di elaborazione** in uno degli Stati dello Spazio economico europeo.

Articolo 8

Obblighi di trattamento del personale dipendente

1. Il **concessionario** è tenuto all'osservanza di tutte le norme vigenti, in corso di validità della **concessione**, relativamente al personale da lui dipendente, con specifico riferimento alla normativa in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro.
2. Il **concessionario** si impegna, altresì, alla integrale osservanza nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori della disciplina normativa e negoziale vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
3. Il **concessionario** si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne **AAMS**, facendosene esclusivamente carico, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui alla normativa richiamata nel presente articolo.
4. Il **concessionario** si impegna, assumendo a suo carico gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro, compresi quelli integrativi.
5. Il **concessionario** si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto della **concessione** e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
6. Il **concessionario** si obbliga ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Articolo 9

Responsabilità esclusiva del concessionario

1. Il **concessionario** è responsabile degli obblighi posti a suo carico. Il **concessionario** assume in proprio ogni responsabilità organizzativa, tecnica ed economica e di ogni altra natura, inerente l'esecuzione e la gestione delle attività e delle funzioni oggetto della **concessione**.
2. Il **concessionario** si impegna a tenere indenne ed a manlevare **AAMS** da ogni eventuale responsabilità verso terzi, comunque connessa alle attività e funzioni affidate in **concessione**.
3. Il **concessionario** si obbliga, comunque, a tenere indenne ed a manlevare **AAMS** da qualsiasi onere sostenuto, anche a titolo di spese legali, a seguito di:
 - a) provvedimenti giudiziari, aventi carattere anche non definitivo, relativi a giudizi o procedimenti di qualsiasi ordine e natura riferiti, direttamente o indirettamente, a violazioni degli obblighi di cui al presente **atto di**

convenzione, ai regolamenti di gioco o a disposizioni stabilite in materia di **giochi pubblici**;

- b) accordi, anche a titolo transattivo, stipulati a conclusione di qualsiasi giudizio o vertenza, riferiti, direttamente o indirettamente, a violazioni degli obblighi di cui al presente **atto di convenzione**.

Articolo 10

Responsabilità economica del concessionario

1. Il **concessionario** dichiara espressamente di avere completa conoscenza dell'attuale situazione e delle potenzialità di mercato dei **giochi pubblici** oggetto della **concessione**. Pertanto, nessuna contestazione o richiesta in proposito, anche in termini di mancata informativa, potrà essere avanzata.
2. Il **concessionario** assume, pertanto, il rischio dell'impresa relativo alla realizzazione e gestione delle attività e delle funzioni oggetto del presente **atto di convenzione** e, conseguentemente, l'onere delle proprie eventuali perdite di esercizio, sollevando **AAMS** da ogni responsabilità e rinunciando contestualmente ad ogni pretesa risarcitoria, a qualsiasi titolo, nei confronti della stessa.
3. Il **concessionario** si fa carico di tutte le spese ed oneri inerenti o connessi alle attività oggetto di **concessione**, anche di natura fiscale, compresi:
 - a) il canone di **concessione**;
 - b) gli oneri di registrazione del presente **atto di convenzione**;
 - c) i compensi riconosciuti a qualsiasi soggetto terzo;
 - d) le spese relative alla gestione nonché all'adeguamento ed all'ampliamento delle **dotazioni tecnologiche** ed a quanto necessario per assicurare la corretta e puntuale esecuzione delle attività e funzioni oggetto della **concessione**;
 - e) le spese di gestione e certificazione, ove previsto, delle piattaforme tecnologiche per la raccolta dei **giochi pubblici** sui canali distributivi con partecipazione a distanza, nonché i costi di acquisizione, di installazione e di gestione delle relative **dotazioni tecnologiche**;
 - f) tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle regole di sicurezza, riservatezza e correttezza descritte nelle **regole tecniche** e nei relativi allegati, nonché nei provvedimenti che disciplinano ciascuno dei **giochi pubblici**.

Articolo 11

Responsabilità finanziaria del concessionario

1. Il **concessionario** è tenuto a versare le somme dovute in applicazione dell'**atto di convenzione** e dei provvedimenti che disciplinano i **giochi pubblici**, secondo le modalità ed i tempi ivi previsti.

2. Il **concessionario**, in particolare, è tenuto ad osservare le modalità di gestione dei versamenti a favore di **AAMS** e dello Stato, definite dai provvedimenti che disciplinano ciascuno dei **giochi pubblici** oggetto della **concessione** nonché dagli altri provvedimenti adottati da **AAMS**. Il **concessionario** è tenuto a versare i saldi quindicinali entro il 20 di ogni mese per le **scommesse ippiche** accettate e convalidate fino al giorno 15 del mese stesso ed entro il giorno 5 del mese successivo per le **scommesse ippiche** accettate e convalidate tra il giorno 16 e la fine del mese precedente.
3. Il **concessionario** è direttamente responsabile e provvede al corretto e tempestivo pagamento delle vincite, incluse le vincite riconosciute a seguito di reclami del giocatore, e dei rimborsi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Il **concessionario** è tenuto a consentire al giocatore il tempestivo prelievo degli importi spettanti, nei termini stabiliti dalla normativa vigente, dai regolamenti dei **giochi pubblici** e nel rispetto della normativa relativa all'antiriciclaggio.

Articolo 12

Obblighi relativi alla proprietà intellettuale

1. Il **concessionario** è tenuto a manlevare ed a tenere indenne **AAMS** da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi interessato, anche nel caso in cui il **concessionario** usi marchi, progetti di gioco, dispositivi e soluzioni tecniche di cui altri abbiano già ottenuto la privativa.
2. Qualora, per la violazione dei diritti esclusivi di proprietà industriale, diritti d'autore e diritti di utilizzazione e sfruttamento economico relativi alle opere d'ingegno, si addivenga ad un'azione giudiziale o stragiudiziale, il **concessionario** si obbliga a prestare il proprio incondizionato assenso per l'estromissione di **AAMS** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 108 del codice di procedura civile.
3. Ciascuna **parte** darà all'altra immediato avviso scritto qualora siano intentate le azioni legali di cui al presente articolo.
4. Sono a carico del **concessionario**, in ogni caso, tutti i costi sostenuti ai fini della tutela e della difesa di **AAMS** nei procedimenti promossi nei confronti di **AAMS** stessa, in ogni grado di giudizio, per presunte violazioni della normativa in materia di privativa industriale.
5. Il **concessionario** si obbliga, comunque, a tenere indenne ed a manlevare **AAMS** da qualsiasi onere sostenuto, anche a titolo di spese legali, a seguito di:
 - a) provvedimenti giudiziali, aventi carattere anche non definitivo, relativi a giudizi o procedimenti di qualsiasi ordine e natura riferiti, direttamente o indirettamente, alla violazione degli obblighi di cui al presente articolo;
 - b) accordi, anche a titolo transattivo, stipulati a conclusione di qualsiasi giudizio o vertenza riferiti, direttamente o indirettamente, alla violazione degli obblighi di cui al presente articolo.

CAPO III
ESERCIZIO DEI GIOCHI PUBBLICI

Articolo 13
Obblighi del concessionario e verifica tecnico-funzionale

1. Il **concessionario** si impegna espressamente a dare avvio alla **concessione**, con la raccolta di uno o più dei **giochi pubblici** di cui all'articolo 2, entro 9 mesi dalla data di stipula del presente **atto di convenzione**.
2. L'avvio della **concessione** successivamente ai termini di cui al comma 1 determina l'applicazione della penale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a) per il periodo intercorrente tra la scadenza dei termini e l'avvio effettivo della **concessione**, nel limite massimo di 180 giorni.
3. La raccolta è effettuata attraverso la **rete di gioco a distanza** in conformità al decreto direttoriale di **AAMS** 8 febbraio 2011 prot. N. 2011/190/CGV, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 26 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed in coerenza con i requisiti e le specifiche tecniche di cui alle **regole amministrative** ed alle **regole tecniche**.
4. L'avvio della **raccolta a distanza** è subordinato alla predisposizione della **rete telematica** da parte del **concessionario**, in conformità con quanto previsto dalle **regole tecniche** ed all'esito positivo della verifica tecnico-funzionale, ai sensi dei successivi commi dal 5 al 7.
5. **AAMS** effettua la verifica tecnico-funzionale a seguito della comunicazione del completamento da parte del **concessionario** della predisposizione della **rete telematica** stessa.
6. La data della verifica tecnico-funzionale è comunicata da **AAMS** al **concessionario** con almeno cinque giorni di anticipo. La verifica tecnico-funzionale si conclude con la redazione di un apposito verbale di verifica e, in caso di riscontrate difformità, **AAMS** definisce, previo contraddittorio con il **concessionario**, gli interventi che quest'ultimo è tenuto ad attuare per superare tali difformità, nonché la data della successiva e definitiva verifica tecnico-funzionale.
7. **AAMS** può effettuare ulteriori verifiche tecnico-funzionali della **rete di gioco a distanza**, nel caso di adeguamenti tecnologici e di **manutenzioni straordinarie**.
8. Nell'ipotesi in cui si avvalga, per lo svolgimento di proprie attività e funzioni, di soggetti terzi, il **concessionario** risponde, in via esclusiva, nei confronti di **AAMS** e dei giocatori, dei servizi resi a tal fine dai terzi stessi per suo conto.

9. Il **concessionario** si impegna a garantire il regolare esercizio di ciascuno dei **giochi pubblici** dei quali ha avviato, previa autorizzazione di **AAMS**, la raccolta attraverso la conduzione della **rete del gioco a distanza**, secondo i livelli di servizio previsti dalle **regole tecniche**, dall'Allegato 3 e dagli standard di qualità fissati dalla **carta dei servizi** per il gioco a distanza adottata da **AAMS**. La sospensione non autorizzata della raccolta di ciascun gioco comporta l'applicazione delle penali previste dall'articolo 19, comma 2, lettera f), oltre all'applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, di altre sanzioni previste dall'**atto di convenzione** ovvero da altre norme. Nel caso in cui detta sospensione non autorizzata avvenga per più di trenta giorni consecutivi o per nove mesi non consecutivi nel corso del periodo di efficacia della **concessione**, **AAMS** ha facoltà di avviare il procedimento di decadenza dalla **concessione**.
10. Il **concessionario** si impegna a garantire per tutta la durata della **concessione** la piena conformità della **rete del gioco a distanza** e dei **dispositivi tecnologici** agli adeguamenti tecnologici disposti ed introdotti da **AAMS**.
11. Il **concessionario** si impegna altresì espressamente a garantire per tutta la durata della **concessione**, l'implementazione delle innovazioni disposte da **AAMS** relative ai **giochi pubblici** oggetto di **concessione**.
12. Il **concessionario** trasmette ad **AAMS**, in via telematica e continuativa, tutte le informazioni residenti presso il proprio **sistema di elaborazione** secondo le modalità ed i tempi previsti dalle **regole tecniche**.
13. Il **concessionario** fornisce ad **AAMS**, in via telematica e continuativa, nei modi e nei tempi definiti da **AAMS**, tutte le ulteriori informazioni richieste dalla stessa in ordine all'andamento dei **giochi pubblici**.
14. Il **concessionario** si impegna a coordinare le proprie iniziative di informazione e comunicazione con i piani di informazione e comunicazione definiti da **AAMS**, ed a rispettare le direttive impartite da **AAMS** in materia.

Articolo 14

Obblighi del concessionario relativamente all'esercizio della raccolta a distanza dei giochi pubblici

1. Il **concessionario** si impegna espressamente:
 - a) a dare dimostrazione in qualunque momento del periodo di validità della **concessione**, su richiesta di **AAMS**, della persistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 7;
 - b) a comunicare tempestivamente ad **AAMS** ogni variazione relativa ai requisiti ed alle condizioni di cui all'articolo 7;
 - c) a consentire, successivamente all'adozione degli appositi provvedimenti di **AAMS** e con le modalità in essi stabilite, l'accesso dei giocatori all'area operativa del sito web del **concessionario** stesso e di ogni altro sito web e canale a distanza eventualmente utilizzati per l'offerta di **giochi pubblici** esclusivamente a seguito dell'avvenuta **sub-registrazione** telematica da parte del **sistema centrale** di **AAMS**, alla quale è subordinato l'accesso al gioco da parte del giocatore;

- d) a comunicare ad **AAMS**, con le modalità definite dalla stessa, tutti i canali di raccolta utilizzati, anche ai fini della pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale di **AAMS**;
- e) ad escludere i consumatori residenti in Italia dall'offerta dei giochi di cui all'articolo 2 attraverso siti diversi da quelli gestiti dal **concessionario** in aderenza a quanto previsto dalla **concessione**, ancorché gestiti dallo stesso **concessionario** direttamente o attraverso società controllanti, controllate o collegate;
- f) ad adottare ovvero mettere a disposizione strumenti ed accorgimenti per l'autolimitazione, impedendo l'accesso ai giochi da parte dei giocatori che non hanno scelto un limite di deposito per periodo temporale, ovvero per l'autoesclusione dal gioco;
- g) ad adottare misure, strumenti ed accorgimenti che assicurano l'esclusione dall'accesso al gioco da parte dei minori nonché ad esporre il relativo divieto in modo visibile in tutti gli ambienti virtuali che consentono l'accesso ai giochi del **concessionario**;
- h) a promuovere comportamenti responsabili di gioco ed a vigilare sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonché a promuovere ed adottare le misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del Consumo;
- i) ad utilizzare lo schema di **contratto di conto di gioco** per l'esercizio del gioco a distanza allegato alla convenzione (Allegato 4), da stipulare con il giocatore per l'esercizio della **raccolta a distanza** del gioco e ad attenersi alle relative clausole;
- j) a consentire al giocatore la **ricarica del conto di gioco** mediante l'utilizzo di idonei strumenti di pagamento ovvero mediante **carte di ricarica** prepagate conformi alla normativa vigente;
- k) a trasmettere al **sistema centrale di AAMS** le informazioni anonime relative alle singole giocate e, con le modalità stabilite dagli appositi provvedimenti di **AAMS**, ai prelievi ed ai versamenti effettuati su ciascun **conto di gioco**, ai relativi saldi nonché ai medesimi movimenti relativamente ad attività di gioco effettuate mediante eventuali canali che non prevedono la **sub-registrazione** telematica da parte del **sistema centrale di AAMS**;
- l) a trasmettere ad **AAMS**, con le modalità dalla stessa definite, i dati personali presenti nel **contratto di conto di gioco**, prevedendo a tal fine in esso il consenso del giocatore mediante opportuna clausola;
- m) a mettere a disposizione di **AAMS**, nei tempi e con le modalità indicate da **AAMS** stessa all'atto della sua richiesta, tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo da parte di **AAMS** o dei soggetti da essa incaricati;
- n) a consentire l'accesso di dipendenti o incaricati di **AAMS**, nei tempi e con le modalità indicati da **AAMS** stessa, nelle sedi del **concessionario** e per quanto concerne le **dotazioni tecnologiche** utilizzate anche nelle sedi dei fornitori terzi, ovunque ubicate nello Spazio economico europeo;

- o) ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati intestati al **concessionario** per la custodia e la gestione delle somme giacenti sul **conto di gioco** di titolarità del giocatore, a comunicare ad **AAMS** le coordinate bancarie dei conti correnti medesimi, ad impiegare le somme esclusivamente a fronte di operazioni di addebito e di accredito del **conto di gioco** disposte espressamente dal giocatore ovvero a devolvere all'erario le somme giacenti sui **conti di gioco** non movimentate per tre anni, ed a comunicare, entro tre giorni lavorativi dalla richiesta di **AAMS**, le informazioni riguardanti la movimentazione ed il saldo dei conti correnti alla data indicata da **AAMS** stessa.

CAPO IV

REGOLAZIONE DEL RAPPORTO CONCESSORIO

Articolo 15 *Garanzia*

1. Il **concessionario** presta la garanzia, in forma di cauzione, in numerario o in titoli di Stato, ovvero attraverso fideiussione bancaria o assicurativa; detta garanzia deve essere irrevocabile, autonoma rispetto all'obbligazione principale, a prima richiesta ogni eccezione rimossa, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con espressa rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile.
2. Costituisce oggetto della garanzia il corretto e completo adempimento degli obblighi relativi all'esercizio dei **giochi pubblici** e alla conduzione della **rete di gioco a distanza**. Tale garanzia, da presentare all'atto della sottoscrizione dell'**atto di convenzione** copre cumulativamente, fino alla concorrenza dei relativi massimali di cui all'Allegato 1, rispettivamente gli obblighi inerenti:
 - a) il tempestivo ed esatto versamento dell'imposta, del canone di concessione e di qualsiasi altro provento stabilito dalla normativa in materia di **giochi pubblici** per tutta la durata della **concessione**;
 - b) la corretta esecuzione delle attività e funzioni affidate in **concessione**, nonché l'assolvimento di tutte le obbligazioni nei confronti dei giocatori da parte del **concessionario**.
3. Gli importi dei massimali sono determinati applicando i criteri riportati nell'Allegato 1. Gli importi medesimi sono adeguati con periodicità annuale, entro il 31 marzo, sulla base degli importi resi disponibili da **AAMS**. **AAMS** può altresì richiedere l'adeguamento della garanzia, relativamente ad uno o entrambi i due massimali di cui al comma 2, qualora il **prelievo** o la **giacenza** o entrambi, relativi ad un mese, rapportati all'anno, risultino superiori ai corrispondenti dati registrati nei dodici mesi precedenti; l'adeguamento è determinato in ragione del **prelievo** o della **giacenza** o di entrambi su base annua calcolati applicando i criteri riportati in Allegato 1; l'adeguamento è effettuato entro trenta giorni dalla data della richiesta. Il mancato adeguamento dell'importo della garanzia da parte del **concessionario**, nei termini suddetti, è causa di decadenza dalla **concessione**.

4. La garanzia è valida per tutti gli eventuali effetti sorti in costanza di rapporto concessorio, emersi anche successivamente alla conclusione della **concessione**, fino ad un anno successivo alla data di scadenza della **concessione** stessa. Il **concessionario** ha facoltà di prestare la suddetta garanzia, purché nelle forme previste al comma 1, per un periodo pari a tre anni, con validità di un ulteriore anno rispetto a ciascun triennio e con il conseguente obbligo di rinnovarla entro i sei mesi precedenti la fine di ciascuno dei primi due trienni, con nuove garanzie aventi validità e condizioni analoghe.
5. La garanzia deve espressamente prevedere che “in caso di provvedimento di decadenza della **concessione**, la garanzia, previa comunicazione al **concessionario** ed all’istituto di credito ovvero all’istituto assicurativo, è incamerata da **AAMS**, fermo restando il diritto di **AAMS** stessa di richiedere il risarcimento del danno ulteriore”.
6. In caso di parziale o totale incameramento delle garanzie per effetto di quanto disposto dall’atto **convenzionale**, il **concessionario** è tenuto a reintegrarla o a ricostituirla, entro e non oltre il termine di trenta giorni, decorrente dal momento in cui **AAMS** ne fa richiesta. La mancata reintegrazione o ricostituzione, nel termine suddetto, è causa di decadenza dalla **concessione**.
7. In caso di trasformazione della forma giuridica della società o consorzio nel periodo di vigenza della **concessione**, il **concessionario** è tenuto a presentare nuovamente la garanzia.

Articolo 16 *Canone di concessione*

1. Il **concessionario**, a decorrere dalla data di stipula dell’atto **di concessione**, è tenuto a versare ad **AAMS**, secondo le modalità previste dal DPR 8 marzo 2002, n. 66, entro e non oltre il 16 gennaio ed entro e non oltre il 16 luglio di ogni anno, il canone di concessione semestrale relativo al semestre in corso. Il canone di concessione è determinato con le modalità di cui all’Allegato 2 alla presente convenzione.

Articolo 17
Compenso e corrispettivi del concessionario

1. A fronte degli adempimenti connessi all'affidamento delle attività e delle funzioni previste dalla **concessione**, per ciascuno dei **giochi pubblici** di cui all'articolo 2, comma 1, il **concessionario** percepisce, a decorrere dall'avvio della raccolta, un **compenso** pari a:
- a) per le **scommesse sportive a quota fissa**, le somme ottenute detraendo dal **movimento netto** l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'importo delle vincite;
 - b) per le **scommesse sportive a totalizzatore**, un compenso pari all'11,45% (undici virgola quarantacinque per cento) del **movimento netto**;
 - c) per le **scommesse ippiche a totalizzatore**, l'importo risultante dall'applicazione delle seguenti aliquote sulle quote di prelievo sull'introito lordo annuo delle medesime scommesse, determinate ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del DPR 8 aprile 1998, n. 169:
 - 42,50% (quarantadue virgola cinquanta per cento) fino a euro 4.131.655,19 (quattromilionicientotrentunomilaseicentocinquantacinque/19) di introito lordo;
 - 34,20% (trentaquattro virgola venti per cento) da euro 4.131.655,20 (quattromilionicientotrentunomilaseicentocinquantacinque/20) a euro 8.263.310,38 (ottomilioniduecentosessantatremilatrecentodieci/38) di introito lordo;
 - 30,40% (trenta virgola quaranta per cento) oltre euro 8.263.310,38 (ottomilioniduecentosessantatremilatrecentodieci/38) di introito lordo;
 - d) per le **scommesse ippiche a quota fissa**, l'importo determinato nel modo seguente: su ciascuna scommessa viene applicata la percentuale di prelievo lordo, stabilita sulla base della tipologia di scommessa effettuata dal giocatore e del numero di cavalli partenti; dal prelievo lordo così determinato è detratta l'imposta unica, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504 ed è applicata la percentuale di prelievo per l'UNIRE di cui al decreto interministeriale 15 febbraio 1999; l'importo residuale, detratti gli importi delle vincite, costituisce il compenso del **concessionario**;
 - e) per i **concorsi a pronostici sportivi e ippici**, un compenso pari all'11,45% (undici virgola quarantacinque per cento) del **movimento netto**;
 - f) per i **giochi di ippica nazionale**, un compenso rispettivamente pari all'11,45% (undici virgola quarantacinque per cento) del **movimento netto**, per le formule di scommessa denominate accoppiata, tris, quarté e quinté, ed al 9% (nove per cento) del **movimento netto** per la formula di scommessa denominata vincente;

- g) per i **giochi di abilità** a distanza le somme ottenute detraendo dal **movimento netto** l'imposta unica nella misura del 3% (tre per cento), nonché il montepremi spettante al giocatore stabilito almeno pari all'80% (ottanta per cento) del **movimento netto** medesimo, al netto dell'eventuale quota parte destinata al jackpot;
 - h) per il **bingo**, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 31 gennaio 2000, n. 29, le somme ottenute detraendo dal **movimento netto** il prelievo fiscale ed il compenso del controllore centralizzato del gioco, pari rispettivamente all'11% (undici per cento) ed all'1% (uno per cento), nonché il montepremi spettante al giocatore stabilito dal **concessionario** nella misura almeno pari al 70% (settanta per cento).
2. A fronte degli adempimenti connessi all'affidamento delle attività e delle funzioni previste dalla **concessione**, per ciascuno dei **giochi pubblici** di cui all'articolo 2, comma 2, il **concessionario** percepisce, a decorrere dall'avvio della raccolta, un **compenso** determinato dall'applicazione dell'imposta prevista dalla vigente normativa e dalle modalità di determinazione del montepremi derivanti dalla regolamentazione del gioco stesso.
 3. Il **compenso**, riconosciuto al **concessionario**, così come determinato nel presente articolo, è suscettibile di variazioni o rideterminazione per effetto dell'entrata in vigore di nuovi provvedimenti legislativi o di nuove disposizioni in materia di giochi.

Articolo 18

Esercizio dei poteri di vigilanza, controllo ed ispezione

1. **AAMS**, attraverso propri incaricati può procedere unilateralmente a controlli ed ispezioni, anche con accessi senza preavviso, presso le sedi del **concessionario** e, per quanto concerne le **dotazioni tecnologiche** utilizzate, anche presso le sedi dei fornitori terzi, ovunque ubicati nello Spazio economico europeo; il **concessionario** si impegna a convenire con il fornitore terzo la possibilità di detti accessi. Il **concessionario** è tenuto a mettere a disposizione, nei termini fissati, tutte le informazioni ed i documenti richiesti da **AAMS**, nonché le apparecchiature e gli strumenti occorrenti per la rilevazione degli elementi necessari alla verifica dei livelli di servizio. In caso di ispezioni ed accessi, i collaboratori del **concessionario** sono tenuti a prestare incondizionata assistenza agli incaricati di **AAMS**.
2. Tutti gli oneri e le spese connessi alle operazioni di accesso, ispezione, verifica e controllo, incluse le spese di trasferta, sono a carico del **concessionario**.
3. Il **concessionario** è tenuto a rimuovere, a proprie spese, le irregolarità che siano state riscontrate da **AAMS**, anche presso la sede dei fornitori terzi, entro i termini indicati da **AAMS** stessa all'atto del riscontro ed, in ogni caso, in un periodo non superiore a trenta giorni dall'avvenuta contestazione.

Articolo 19

Penali

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 23, della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché i casi di decadenza dalla **concessione** previsti dall'**atto di convenzione**, **AAMS**, successivamente alla formale contestazione al **concessionario**, applica, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, le penali previste dal comma 2. Le penali non esonerano il **concessionario** da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi né dall'ulteriore danno provocato agli interessi erariali.
2. Nel caso di inadempimento agli obblighi generali ed agli impegni relativi alle attività e funzioni oggetto della **concessione**, sono previste le seguenti penali:
 - a) per il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, è applicata una penale fino a euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 180 giorni;
 - b) per il mancato rispetto dei livelli di servizio dettagliati nelle **regole tecniche**, è applicata una penale, per ciascuna inosservanza riscontrata, in relazione alla gravità ed alla durata della stessa. L'importo delle relative penali è riportato nell'Allegato 3;
 - c) per il ritardato versamento del canone di concessione di cui all'articolo 16, comma 1, è applicata una penale dal 5% (cinque per cento) al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivamente dovuto e non versato entro il termine previsto. L'importo complessivo della penale è ridotto del 30% (trenta per cento) se il **concessionario** provvede al versamento dell'importo dovuto e della penale stessa, entro quindici giorni dalla formale contestazione di **AAMS**;
 - d) per il ritardato versamento degli eventuali ulteriori importi dovuti ad **AAMS**, sulla base dei provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, è applicata una penale fino all'1% (uno per cento) degli importi stessi per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 180 giorni;
 - e) per il documentato ritardato pagamento delle vincite e dei rimborsi ai giocatori rispetto a quanto previsto dal regolamento dei singoli **giochi pubblici**, nonché per la mancata comunicazione al **sistema centrale di AAMS** del pagamento delle vincite e dei rimborsi è applicata una penale dal 50% (cinquanta per cento) al 75% (settantacinque per cento) dell'ammontare della vincita o del rimborso non tempestivamente pagati, fino a concorrenza del limite massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
 - f) per la sospensione non autorizzata della raccolta di ciascun gioco di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, è applicata una penale, per ogni giorno di sospensione, pari all'imposta media giornaliera del singolo gioco maggiorata del 5% (cinque per cento), da calcolarsi sul mese precedente quello in cui si è verificata la sospensione;
 - g) per inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere f) e g), è applicata una penale da euro 1.000,00 (mille/00) a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ogni irregolarità riscontrata, in relazione alla gravità ed alla reiterazione della stessa;

- h) per il ritardato versamento dei saldi quindicinali di cui all'articolo 11, comma 2, è applicata una penale fino al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivamente dovuto e non versato entro il termine previsto.
- 3. Il **concessionario** è tenuto a versare le penali definite al comma 2 con le modalità indicate nel provvedimento di formale contestazione, di cui al comma 1.
- 4. In caso di ritardato versamento di qualsiasi somma, a qualunque titolo dovuta ad **AAMS** a norma del presente **atto di convenzione**, saranno altresì applicati gli interessi nella misura del saggio di interesse legale, calcolati dal giorno successivo alla scadenza a quello dell'effettivo versamento. Resta ferma l'applicabilità, in caso di ritardato od omesso versamento degli importi di spettanza erariale dovuti, delle sanzioni previste dalla disciplina vigente in materia.

Articolo 20

Obblighi in materia di trattamento dei dati personali. Designazione a Responsabile esterno del trattamento

- 1. Le attività oggetto del presente **atto di convenzione** implicano, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive integrazioni e modifiche, il trattamento dei dati personali del **cliente**:
 - a) da parte del **concessionario**, in qualità di titolare autonomo, relativamente a tutti gli aspetti connessi alla gestione delle attività di gioco (ivi inclusi gli obblighi di legge);
 - b) da parte di **AAMS**, in qualità di titolare autonomo, relativamente a tutti gli aspetti inerenti finalità istituzionali e di controllo pubblico che le competono. **AAMS**, nell'ambito della propria area di competenza, nomina, in maniera autonoma, So.Ge.I. Società Generale di Informatica, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali dei **clienti** che hanno stipulato il contratto di **conto di gioco** con il **concessionario**. Il **concessionario** non può, in nessun caso, nominare per suo conto So.Ge.I., Società Generale di Informatica come Responsabile esterno del trattamento dei dati dei **clienti** con i quali ha stipulato contratti di **conto di gioco**.
- 2. Qualora il **concessionario**, nel rispetto delle vigenti norme e delle direttive di **AAMS**, intenda trattare i dati personali del **cliente** per ulteriori e diverse finalità, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, profilazione e cessione dei dati del **cliente** a terzi, dovrà informare preventivamente il **cliente**, raccogliendone, ove necessario, il relativo esplicito consenso.
- 3. Il **concessionario** si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne **AAMS** da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, per le finalità di sua competenza, della normativa sul trattamento dei dati personali del **cliente** ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive integrazioni e modifiche.

CAPO V

REVOCA E DECADENZA

Articolo 21

Revoca, sospensione e decadenza

1. **AAMS** può revocare la **concessione**, in ottemperanza alle prescrizioni dell'articolo 21 *quinquies*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
2. **AAMS** può procedere alla sospensione cautelare della **concessione**, fino alla data in cui il **concessionario** non ottemperi alle prescrizioni comunicate da **AAMS**, fermo il procedimento di decadenza nel caso di perduranza dell'inadempimento oltre il trentesimo giorno:
 - a) per mancata esclusione dei consumatori residenti in Italia dall'offerta dei giochi di cui all'articolo 2, comma 1 e 2, attraverso siti diversi da quelli gestiti dal **concessionario** in aderenza a quanto previsto dalla **concessione**, ancorché gestiti dallo stesso **concessionario**, direttamente ovvero attraverso società controllanti, controllate o collegate;
 - b) per mancata adozione di strumenti ed accorgimenti per l'autolimitazione e per l'autoesclusione dal gioco o per l'accesso dei minori al gioco, per mancata promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonché di misure a tutela del consumatore previste dal Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del Consumo;
 - c) per inadempimento degli obblighi di comunicazione di trasmissione al **sistema centrale** di **AAMS** delle informazioni anonime relative alle singole giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli **conti di gioco**, ai relativi saldi, nonché utilizzando **protocolli di comunicazione** stabiliti da **AAMS**, ai movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi ad attività di gioco effettuate dal giocatore mediante canali che non prevedono la **sub-registrazione** da parte del sistema centrale di **AAMS**, fino alla data di effettiva comunicazione dei dati richiesti e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta di **AAMS**;
 - d) per inadempimento dell'obbligo di utilizzo dei conti correnti bancari e postali dedicati alla gestione delle somme giacenti sui **conti di gioco** di titolarità dei giocatori di cui all'articolo 14, lettera o), per un periodo di 15 giorni in caso di primo inadempimento e per un periodo di 30 giorni in caso di secondo inadempimento;
 - e) per mancata messa a disposizione di **AAMS**, nei tempi e nelle modalità dalla stessa indicati, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'attività di vigilanza e controllo;
 - f) per inosservanza delle disposizioni relative al conto di gioco di cui all'articolo 24, comma 19, della legge n. 88 del 2009;
 - g) per reiterata inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5 lettere f) e g), a fini cautelativi;

- h) per inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 5, lettera j), nonché in caso di raggiungimento di un punteggio inferiore ai 50 punti, rispetto ai 100 iniziali, a seguito dell'applicazione delle penalità previste nella **carta dei servizi**; in via sperimentale ed in relazione all'attuazione delle disposizioni della **carta dei servizi**, la misura della sospensione non trova applicazione fino al 30 giugno 2012.
3. **AAMS**, avvia il procedimento di decadenza dalla **concessione**, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 ed 8 della legge 8 agosto 1990, n. 241, oltre che negli altri casi espressamente previsti dal presente **atto di convenzione**, nei casi in cui:
- a) nei confronti del legale rappresentante o degli amministratori del **concessionario** siano state adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, nonché per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con **AAMS**;
 - b) nel caso in cui il **concessionario** non superi la verifica tecnico-funzionale di cui all'articolo 13;
 - c) il **concessionario** violi la normativa in materia di repressione del gioco irregolare, illecito e clandestino e, in particolare, quando in proprio od attraverso società controllanti, controllate o collegate ovunque ubicate, commercializzi sul territorio italiano altri giochi senza averne il prescritto titolo;
 - d) il **concessionario** violi reiteratamente gli obblighi e i doveri, anche di comunicazione, oltre il trentesimo giorno dalla richiesta di **AAMS**, di cui al presente **atto di convenzione**;
 - e) il **concessionario** per tre volte non provveda, ferme restando le penali per il ritardato versamento, al pagamento entro trenta giorni dalla scadenza delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dall'articolo 11 dell'**atto di convenzione**, nonché dalle disposizioni previste in materia di **giochi pubblici**;
 - f) il **concessionario** effettui la raccolta del gioco mediante canali diversi da quelli a distanza, in assenza dei titoli concessori od autorizzativi necessari, ovvero con modalità o apparecchiature che permettano la partecipazione al gioco a distanza in sedi fisiche;
 - g) il **concessionario** non abbia presentato, entro i termini fissati, la garanzia di cui all'articolo 15;
 - h) il **concessionario** impedisca, in modo formale o sostanziale, il corretto ed esaustivo esercizio dei controlli effettuati da parte di **AAMS**, di cui all'articolo 18;
 - i) il **concessionario** ometta di comunicare, per più di 30 giorni dalla richiesta, i dati previsti dall'articolo 18, comma 1;
 - j) il **concessionario** non rispetti, nei trenta giorni successivi alla richiesta di **AAMS** o di propri incaricati, l'obbligo di cui all'articolo 14, lettera n);
 - k) in tutti i casi di reiterato inadempimento degli obblighi previsti dal comma 17, con l'esclusione delle lettere h) e m), e dal comma 19 dell'articolo 24, della legge n. 88 del 2009, contestati per tre volte.

4. In caso di revoca della **concessione** o di decadenza dalla **concessione** l'**atto di convenzione** accessivo è automaticamente caducato.
5. Al **concessionario** non spetta nessun indennizzo per effetto dell'anticipata cessazione, a qualsiasi titolo, della **concessione**, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 21-*quinquies*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
6. **AAMS**, ove intenda revocare la **concessione** ovvero pronunciarne la decadenza nei casi dei commi 1 e 3, comunica l'avvio del procedimento al **concessionario** ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni scritte. **AAMS**, all'esito del procedimento, adotta il provvedimento motivato di revoca o decadenza.
7. In caso di provvedimento di decadenza dalla **concessione**, la garanzia di cui all'articolo 15, è incamerata da **AAMS**, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento ulteriore di ogni danno patito e patendo, nonché la refusione delle spese.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Legge applicabile

1. La **concessione** è regolata ed interpretata secondo le norme del diritto comunitario e nazionale.
2. Per quanto non espressamente convenuto tra le **parti**, trovano applicazione le norme del diritto sostanziale e procedurale previste in materia dagli ordinamenti giuridici comunitario e nazionale.

Articolo 23

Esecuzione

1. L'**atto di convenzione** ha effetto ed impegna il **concessionario** dalla data di sottoscrizione ed **AAMS** dalla data di approvazione da parte degli organi di controllo competenti.

Roma, li

Per AAMS

Per il concessionario

Ai sensi dell'articolo 1341 e seguenti del codice civile, il concessionario specificamente approva i seguenti articoli:

- articolo 2, comma 4;
- articolo 3, comma 1;
- articolo 4, comma 2;
- articolo 5;
- articolo 6;
- articolo 8, commi 2, 3 e 4;
- articolo 9;
- articolo 10;
- articolo 11;
- articolo 12;
- articolo 13;
- articolo 14;
- articolo 16;
- articolo 17;
- articolo 18;
- articolo 19;
- articolo 21.

Per il concessionario
